

FASCICOLO INFORMATIVO

POLIZZA QUADRO LEASING STRUMENTALE N. 7777.1013746.15

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Quadro e del Certificato di Adesione.


Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione aggiornata il 31/07/2017

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451.62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'Attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046





NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

POLIZZA QUADRO LEASING STRUMENTALE nº 7777.1013746.15

Coperture assicurative contro i Rischi indicati nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali di Assicurazione per le macchine, impianti, apparecchiature e per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che Biella Leasing nello svolgimento della propria attività concede in locazione ai propri clienti chiamati "Utilizzatori".

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale: Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (Italia). Recapito telefonico: 051.5077111; Telefax: 051.375349. Siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it Indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2016.

Patrimonio netto: € 5.528.469.295,01 Capitale sociale: € 2.031.456.338,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 3.117.825.796,04

Indice di solvibilità riferito al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità 8SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'Ivass a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link:

http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento Fascicoli_Informativi.aspx





B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Biella Leasing S.p.A. proprietario e locatore delle Cose assicurate
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Beni Strumentali	si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "Cose"
Contraente	Il soggetto che stipula la Polizza quadro, ossia Biella Leasing S.p.A.
Franchigia	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa, che
	rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcime nto	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Parti	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Biella Leasing S.p.A.
Polizza Quadro	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Scoperto	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Società	l'Impresa Assicuratrice
Utilizzatore	il locatario delle Cose assicurate

2. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le coperture delle Cose assicurate decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna o del verbale di collaudo e cessano alla fine del mese successivo alla scadenza del contratto di locazione.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto al par. 3, par. 4 e par. 5. della Disciplina della polizza quadro.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La Polizza Quadro Leasing Strumentale è stipulata dalla Contraente con la Società con la finalità di garantire tutti i danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati alle Cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.



POLIZZA Nº 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell'importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

Esempio di Franchigia: somma assicurata pari a Euro 100.000,00 danno alle cose assicurate Euro 20.000,00 Franchigia € 2.000,00 - pari al 2% della somma assicurata - Indennizzo corrisposto: Euro 18.000,00.

Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000,00 Scoperto 20 %, indennizzo corrisposto: Euro 4.000,00.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 4.000,00 Scoperto 20 % minimo Euro 1.000,00 indennizzo corrisposto: Euro 3.000,00.

Esempio di limite massimo di Indennizzo: somma assicurata pari a Euro 20.000,00 danno alle Cose Euro 15.000,00 limite indennizzo pari al 50% della somma assicurata, Indennizzo corrisposto: Euro 10.000,00

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di acquisto della singola Cosa assicurata, come da fattura rilasciata all'Assicurato, deducibile dal relativo contratto di locazione e documentazione accessoria, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo con l'esclusione in ogni caso dell'IVA.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli artt. 3 - Somme assicurate - e 9 - Determinazione dell'ammontare del danno - delle Condizioni generali di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 19 – Aggravamento del rischio - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni e alla C.P. 8 – Errori e omissioni - delle Condizioni Particolari sempre operanti.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione dell'attività svolta dall'Utilizzatore, che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili alle Cose assicurate.

Ad esempio costituisce aggravamento del rischio se si dichiara che la Cosa assicurata rientra nella categoria "Apparecchiature per uffici " quando lo stesso rientra invece nella categoria "Attrezzature per cantiere".

6. Premi

Il Premio viene pagato dal Contraente.

Entro 30 giorni dal termine di ogni mensilità il Contraente provvede a comunicare la totalità delle Cose messe in copertura alla Società. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione inviata dalla Società, il Contraente provvede al pagamento dell'importo di Premio risultante dalla suddetta comunicazione.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL'ASSICURATO		
VOCE DI COSTO	PERCENTUALE O IMPORTO	
Costi amministrativi e di gestione della Compagnia	5,64 % - € 56,4 (*)	
Quota parte percepita in media dall'intermediario	18% - € 180,00 valore assoluto (**)	

^{*} dato medio desunto dal modulo 17 al Bilancio della Compagnia, in relazione al totale dei premi contabilizzati

^{**} il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un premio imponibile di euro 1.000,00





7. Rivalse

AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi pagati la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile, salvo il caso di dolo nei confronti dell'Assicurato.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: in caso di Sinistro la Società può recedere dalla singola cosa assicurata colpita da sinistro, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 22 – Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni. Nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso dalla Polizza Quadro resteranno in vigore, fino alle scadenze previste, le cose già in copertura, salva sempre la facoltà di recesso dalle stesse dopo ogni denuncia di danno.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premi, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L'Assicurato deve dare immediatamente avviso scritto del Sinistro, pena la perdita del diritto all'Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile, fermo quanto previsto agli artt. 5 e 13 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2005, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

L'Assicurato, deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 e 13 – Obblighi in caso di sinistro, art. 6 - Esagerazione dolosa del danno, art. 7 – Procedura per la valutazione del danno, art. 8 – Mandato dei periti, art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno, art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo, art. 21 – Pagamento dell'indennizzo.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.



POLIZZA Nº 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclami esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

13. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

N.B. Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP – Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo – ha assunto la nuova denominazione di IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – in virtù di quanto stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135.





CONDIZIONI DELLA POLIZZA QUADRO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Biella Leasing S.p.A. proprietario e locatore delle Cose assicurate		
Assicurazione	il contratto di assicurazione		
Beni Strumentali	si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "Cose".		
Contraente	Il soggetto che stipula la Polizza quadro, ossia Biella Leasing S.p.A.		
Franchigia	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.		
Indennizzo/Risarci- mento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro		
Parti	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Biella Leasing S.p.A.		
Polizza Quadro	il documento che prova l'assicurazione		
Premio	la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione		
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa		
Scoperto	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.		
Società	l'Impresa Assicuratrice		
Utilizzatore	il locatario delle Cose assicurate;		



DISCIPLINA DELLA POLIZZA QUADRO

PREMESSO CHE:

- Biella Leasing S.p.A. (di seguito "Assicurato") ha concesso e concede in locazione finanziaria beni strumentali in genere agli Utilizzatori così come definiti;
- L'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare con Polizza All Risks i beni locati;
- L'Utilizzatore può manifestare la sua volontà di ottemperare a tale obbligo attraverso l'adesione al servizio assicurativo offerto da Biella leasing S.p.A.;
- II servizio assicurativo è prestato con Polizza Quadro All Risks (di seguito "Polizza") stipulata da Biella Leasing S.p.A con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (d'ora innanzi denominata Società) alle condizioni di seguito riportate;
- Tale facoltà non riguarderà le assicurazioni dei beni locati per i quali i singoli Utilizzatori abbiano già provveduto o intendano provvedere direttamente;
- La Società non riconoscerà a Biella Leasing S.p.A. alcuna provvigione, presente e futura, sulle singole coperture in applicazione della presente Polizza.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Tra Biella Leasing S.p.A e UnipolSai Assicurazioni S.p.A si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELLA POLIZZA QUADRO

Con la presente Polizza BIELLA LEASING S.p.A. e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A convengono di assicurare contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, le macchine, gli impianti e le apparecchiature nuove, i beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d'ora innanzi chiamate Cose - appartenenti alle categorie descritte nella SCHEDA DI POLIZZA - "Cose assicurate", partite 1), 2), 3), 4) e 5) che Biella leasing S.p.A, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, definiti "Utilizzatori". Sono comunque esclusi dalla presente Polizza: natanti e Cose su di essi installate - aeromobili e Cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine ed impianti sperimentali o prototipi, nonché Cose di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti alle categorie indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo fra l'Assicurato e la Società.

2. COSE ASSICURABILI

Si intendono inoltre assicurabili tutti quei beni nuovi di cui si possano avvalere le imprese nell'esercizio della propria attività economica nonché i beni utilizzati da coloro che esercitano le arti e le professioni, ferme le esclusioni previste al punto 1 "OGGETTO DELLA POLIZZA QUADRO" e nelle altre norme, e ferma altresì la condizione speciale nr. 2 relativa alle MACCHINE OPERATRICI TARGATE.

Limitatamente all'esclusione di autovetture e mezzi di trasporto targati, si precisa che essa è valida esclusivamente nei confronti di quei mezzi per i quali è obbligatoria l'assicurazione a norma di legge.

Per quanto riguarda i beni usati vale quanto contrattualizzato nella condizione speciale nr.1 "BENI STRUMENTALI USATI".





3. NOTIFICA E REGOLAZIONE MENSILE DEL PREMIO

L'Assicurato, tramite il broker, si obbliga a notificare con cadenza mensile alla Società, entro 30 giorni successivi al mese cui la notifica si riferisce, l'importo complessivo aggiornato delle Cose assicurate date in locazione all'Utilizzatore che abbia aderito al servizio assicurativo di BIELLA LEASING S.p.A.

Tale importo sarà la risultante :

- del valore delle Cose entrate in locazione nel mese di riferimento (carichi)
- del valore delle Cose rimaste in locazione nel mese di riferimento (esistenze)
- del valore delle Cose uscite di locazione nel mese di riferimento (scarichi)

L'elenco delle Cose assicurate dovrà contenere i seguenti dati:

- Ragione sociale, attività e indirizzo dell'Utilizzatore;
- ◆ I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa, quali: marca, tipo, modello e numero di matricola. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione finanziaria si dovrà fare riferimento alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene e/o D.D.T.:
- ◆ Il valore delle Cose come definito all'articolo 3 "Somme assicurate" delle C.G.A.;
- La data in cui è entrata in copertura la cosa;
- ◆ La data in cui uscirà di copertura la cosa, coincidente con la fine del mese successivo alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, salvo quanto indicato ai successivi punti 5 -"EFFETTO E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLA COSA" e 6 -"VARIAZIONI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA"

La Società entro 30 giorni dalla notifica di tali dati, emetterà appendice di regolazione Premio riferita alle cose assicurate nel mese di riferimento.

Il premio, mensile, verrà conteggiato a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo e fino al mese successivo alla data di scadenza/anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

Resta pertanto inteso che l'eventuale periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale di consegna (a decorrere dalla quale le Cose sono comunque assicurate dalla società ai sensi del punto 5. EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI OGNI SINGOLA COSA) e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo non verranno conteggiate al fine della determinazione del premio.

Qualora la sottoscrizione del verbale di collaudo dovesse protrarsi oltre il termine di tre mesi da quella del verbale di consegna, l'Assicurato si impegna a corrispondere il premio mensile in base ai tassi previsti per il periodo di supero.

L'Assicurato si impegna a perfezionare gli atti di regolazione entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

Qualora l'elenco delle Cose assicurate riporti una o più Cose appartenenti ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892- 1893- 1898 Codice Civile.

Qualora invece fossero contenuti in detto elenco Cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

4. EFFETTO E SCADENZA DELLA POLIZZA QUADRO

La presente Polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.1.2012 e resterà in vigore fino al 31.1.2013, intendendosi tacitamente rinnovata, di anno in anno, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.





In caso di disdetta le singole Cose potranno essere inserite in copertura fino alla scadenza annuale prevista della Polizza, così come le Cose già in copertura continueranno ad essere assicurate, alle condizioni e delimitazioni tutte vigenti al momento della loro entrata in garanzia, fino alla fine del mese successivo alla scadenza/anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art. 22 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.;

In caso di stipula di altra polizza assicurativa a copertura dei rischi rientranti nel presente contratto, Biella Leasing ha l'obbligo di comunicarlo alla UnipolSai Assicurazioni, ed il presente contratto cesserà automaticamente la sua efficacia dalla data di decorrenza prevista dalla polizza stipulata con altra Compagnia, salvi i rinnovi delle coperture in essere come di seguito indicato. In caso di disdetta le singole Cose potranno essere inserite in copertura fino alla data di cessazione di effetto della Polizza quadro.

5. EFFETTO E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLA COSA

- 1. se il contratto di locazione della Cosa assicurata è stato stipulato dopo la decorrenza della presente Polizza, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
 - Nel caso in cui le cose assicurabili debbano essere collaudate dopo la consegna resta inteso tra le Parti che l'assicurazione sarà efficace a patto che il verbale di collaudo venga sottoscritto entro tre mesi dalla data della firma del verbale di consegna e purché i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti. Nel caso in cui i tre mesi debbano protrarsi si applicherà quanto indicato al punto 3 "NOTIFICA E REGOLAZIONE MENSILE DEL PREMIO"
- 2. se il contratto di locazione della Cosa assicurata è stato stipulato <u>prima</u> della decorrenza della presente Polizza, l'assicurazione avrà effetto dalla ore 24 della data di inoltro alla Società dell'apposita notifica mensile. E' condizione essenziale ai fini dell'indennizzo che la Cosa assicurata risulti indenne da sinistri a tale data.

In ogni caso l'assicurazione di ogni singola Cosa cesserà alla fine del mese successivo alla scadenza/ anticipata estinzione del contratto di locazione finanziaria.

6. VARIAZIONI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL'UTILIZZATORE

Si precisa che in caso di inadempienza dell'Utilizzatore, se l'Assicurato dovesse risolvere il contatto di leasing per dare corso alle pratiche legali necessarie al recupero della cosa, la copertura assicurativa, ferma restando la durata iniziale del contratto, rimane in essere a tutti gli effetti fino al momento dell'effettivo recupero delle Cose.

2. PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

In caso di proroga del contratto di locazione finanziaria è data facoltà all'Assicurato di prorogare la copertura assicurativa fino alla nuova scadenza pattuita indicandolo nella notifica mensile come stabilito all'articolo 3 "Notifica e regolazione mensile del premio"

3. SUBENTRO

E' data facoltà all'Assicurato di variare la figura dell'Utilizzatore in caso di "SUBENTRO", ferma la durata iniziale del contratto stesso.

Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione finanziaria (comprese quelle sopra indicate), l'Assicurato, tramite la notifica mensile del mese successivo alla variazione, informa la Società di quanto è venuto a mutare dei dati elencati al precedente punto 3 "NOTIFICA E REGOLAZIONE MENSILE DEL PREMIO"

7. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Assicurato s'impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento, compatibile con gli orari di lavoro, ai contratti di locazione e altri documenti che possano



POLIZZA Nº 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole Cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le Cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso l'Utilizzatore, previo accordo con l'Assicurato stesso.

8. NON TACITO RINNOVO - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le singole coperture assicurative delle Cose non sono tacitamente rinnovabili.

Qualora l'Assicurato intenda prorogare la copertura assicurativa oltre il mese successivo al termine di scadenza del contratto di locazione finanziaria dovrà fare espressa richiesta alla Società la quale potrà concedere la copertura assicurativa per un'ulteriore periodo.

9. BUONA FEDE

Le inesatte e/o incomplete comunicazioni da parte dell'Assicurato non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La validità della copertura assicurativa non sarà inoltre pregiudicata da involontarie ritardate comunicazioni da parte dell'Assicurato dei dati relativi alle notifiche mensili.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

10. CLAUSOLA BROKER

Per la stipulazione e gestione della presente polizza l'Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico alla Spett.le BROSEL S.p.A., di seguito denominata Broker.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto dell'assicurato dal Broker medesimo, il quale tratterà con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato e così anche il pagamento dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al predetto Broker che provvederà al versamento alla Società assicuratrice, fermo restando il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata (quando previsto dalla polizza), telefax o messaggio di posta elettronica.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 Rischi Assicurati

La Società, si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da sinistri, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni in seguito espresse,.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- b) a Cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione:
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato e/o l'Utilizzatore era a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o dell'Utilizzatore o delle persone cui debbano rispondere a norma di legge;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate:
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle Cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore.

Art. 3 Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve essere pari al prezzo di acquisto della stessa come da fattura rilasciata all'Assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo e con esclusione in ogni caso dell'IVA.


Art. 4 Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le Cose assicurate; l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando





il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui di punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui a b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui a b), l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 6 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall' Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.



POLIZZA Nº 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

1. verificando che il valore assicurato sia pari al prezzo di acquisto dello stesso come da fattura originaria (vedi art. 3 somme assicurate);

2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;

3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2. quello stimato in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile:

1) verificando che il valore assicurato sia pari al prezzo di acquisto dello stesso come da fattura originaria (vedi art. 3 somme assicurate);

2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2) quello stimato in b) 3). con il minimo di valore di riscatto anticipato del bene al momento del sinistro secondo l'attualizzazione dei canoni residui.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo valore di fattura al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre Cose.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa .

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle Cose colpite dal sinistro.

Art. 10 | Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.



SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella Riepilogativa "MASSIMALI, LIMITI, FRANCHIGIE - SCOPERTI," di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentate verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate in Polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 12 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:


- a) i danni cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle Cose assicurate;
- b) i danni alle altre Cose date in locazione dall'Assicurato al medesimo utilizzatore ;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere:
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telefax o telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.





Art. 14 Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate ne spese sostenute dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 16 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse Cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 17 Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:


- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi:
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 18 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la





perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 20 Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 21 Pagamento dell'indennità – Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2 lett. d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di Polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di Polizza.

Art. 22 Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare il sinistro, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60 giorno in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dalla singola copertura assicurativa colpita da sinistro, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Assicurato con lettera raccomandata.

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 23 Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

Art. 24 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 25 Conservazione delle Cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 26 | Foro competente



POLIZZA N° 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.



CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C. P. 1 Dolo e colpa grave

In deroga a quanto contenuto al comma d) dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza, la Società esclude dal risarcimento soltanto le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato.

Per Assicurato deve intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

Nei casi di dolo dei dipendenti dell'Utilizzatore o colpa grave dell'Utilizzatore o dei suoi dipendenti, la Società risarcirà all'Assicurato il danno costituito dal capitale residuo, risultante dal piano di ammortamento finanziario per la Cosa danneggiata e calcolato come riscatto anticipato del bene.

C. P. 2 Esclusioni

A maggior precisazione ed integrazione di quanto contenuto nell'Art. 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la Società non è obbligata per i danni causati da/a:

- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate;
- al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle Cose assicurate.

C. P. 3 ESTENSIONI SPECIFICHE

La Società risarcirà, previa l'applicazione di uno scoperto del 15%, i danni causati da/a :

- alle apparecchiature installate all'aperto salvo che sia loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- inondazioni, alluvioni ed eventi similari limitatamente a beni ubicati in semi-interrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna;
- collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali (la verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata collaudo o esperimento);
- propri inceppamenti, guasti meccanici ed elettrici delle attrezzature assicurate. Tuttavia la Società risponderà dei danni direttamente dovuti ad urto o collisione con qualsiasi corpo esterno anche se tale urto o collisione sia conseguente ad un guasto meccanico ed elettrico.

C.P. 4 Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione delle franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.

C. P. 5 Esclusioni delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato e/o dall'Utilizzatore.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- 1. controlli di funzionalità;
- 2. manutenzione preventiva;
- 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- 4. aggiornamento tecnologico dell'impianto;





- 5. danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettro-meccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- 6.1 danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica, e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; e che altresì:
- 1. tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- 2. le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori, qualora previsti dal costruttore.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui al punto 1) è applicato lo scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste dal punto 1) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati al punto 2), i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.

C. P. 6 Ubicazione rischio

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono valide soltanto entro i confini del territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La Società prende atto che le Cose assicurate possono essere utilizzati in ubicazioni diverse rispetto all'ubicazione dell'utilizzatore, ma sempre entro i confini di cui sopra.

La Società prende atto che le Cose assicurate possono essere sublocate o cedute in godimento o uso a terzi dall'Utilizzatore, ma sempre entro i confini di cui sopra.

C. P. 7 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione salvo nel caso di dolo e salvo per le Cose sublocate o cedute in godimento o uso a terzi dall'Utilizzatore.

C. P. 8 Errori ed omissioni

In deroga all'art. 1893 del Codice Civile, gli eventuali involontari errori e/o le involontarie omissioni nella descrizione del rischio e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.

l'Assicurato si impegna peraltro a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza e in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del rischio, a convenire con la Società stessa eventuali aumenti di premio che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.

C.P. 9 Macchinario ed attrezzature di cantiere – incidenti in cantiere

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le Cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

Fermi gli scoperti, franchigie e minimi previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.

Per tali macchinari ed attrezzature, nel caso in cui le Cose siano state date in noleggio dall'utilizzatore la società indennizzerà i danni materiali e diretti, risarcibili a termini di Polizza, previa applicazione dello scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.



C.P. 10 | Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2 lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola Cosa sarà pari al 60% della relativa somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro delle franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

C.P. 11 Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 17 lett.a) la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 17 lett.a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio al netto delle imposte relativamente al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto nella SCHEDA DI POLIZZA alla "TABELLA RIEPILOGATIVA MASSIMALI-LIMITI-FRANCHIGIE-SCOPERTI".

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

C. S. 1 BENI STRUMENTALI USATI

In deroga a quanto indicato al punto 2. della Disciplina della Polizza Quadro – "COSE ASSICURABILI" ultimo comma, si conviene quanto segue :

i macchinari usati possono essere inseriti automaticamente in garanzia ai tassi previsti per i macchinari nuovi, alle seguenti condizioni :

- la tipologia dei macchinari deve comprendere: macchine operatrici industriali sia nel settore meccanico, tessile che edile, carrelli elevatori, pale gommate anche con potenza superiore ai 50 KW. E' ESCLUSO il settore elettronico ed arredamento.
- 2. Le suddette macchine dovranno essere munite di marchiatura CE del fabbricante e di dichiarazione di conformità CE del fabbricante.
- 3. L'età della macchina non deve essere superiore a dieci anni al momento dell'entrata in copertura.
 - Per le suddette Cose le garanzie contrattuali si intendono operanti sino alla relativa scadenza del contratto di leasing.

Per tipologie diverse da quelle suindicate, **l'Assicurato si impegna a richiedere per iscritto** alla Società la possibilità di copertura e la Società si riserva di accettare, stabilendo condizioni e tassi.



POLIZZA Nº 7777.1013746.15 - BIELLA LEASING

Resta convenuto che per tutti i macchinari usati, come su definiti, si intendono esclusi i "Guasti meccanici". Si conviene inoltre che in caso di danni parziali l'indennizzo verrà calcolato al netto del degrado per vetustà, obsolescenza o deperimento per uso o altre cause, mentre rimane fermo che in caso di danni parziali a beni che al momento della stipulazione del contratto di locazione sono nuovi, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto di tale degrado.

C. S. 2 MACCHINE OPERATRICI TARGATE

Si prende atto che tali macchine sono assicurabili, purché non iscritte al P.R.A., fermo restando che **sono esclusi i danni da circolazione** quando le stesse macchine operatrici circolano direttamente su strada pubblica.

Tasso da applicare in base alla specifica Tabella "TASSI DI PREMIO LORDI ANNUI" che segue.

C. S. 3 | STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Per le apparecchiature che per loro natura possano essere usata in luoghi diversi, è valida la sequente condizione speciale:

"Ferme le delimitazioni di Polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno **scoperto del 50%** (percento) dell'indennizzo dovuto.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da Furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida".

C. S. 4 | MACCHINE DISTRIBUTRICI IN GENERE

Si precisa che le macchine distributrici, diverse da quelle indicate alla lett. d) della Part.1), saranno assicurabili di volta in volta previa pattuizione tra le Parti.





SCHEDA DI POLIZZA

RISCHI ASSICURATI:

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

• Come disciplinato dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza.

SEZIONE II – DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

 Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà (non in dipendenza dell'uso) come disciplinato dagli Artt. 11 - 12 - 13 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza.

COSE ASSICURATE:

Part. 1):

- a) Macchinari, impianti ed attrezzature in genere, salvo quanto specificatamente escluso od assicurato con le partite che seguono.
- b) Apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (EDP), macchine elettroniche ed elettriche per uffici, negozi e esercizi pubblici.
- c) Arredamento, mobilio, attrezzature ed accessori di aziende, uffici, negozi e esercizi pubblici.
- Macchine distributrici di generi alimentari e farmaceutici, purché installate in locali chiusi (ancorché dotate di apertura esterna per favorire l'erogazione) e/o ricoverate in locali appositamente attrezzati per la loro destinazione d'uso,
- e) Carrelli elevatori

Part. 2):

Attrezzature di cantiere con l'esclusione di:

natanti e Cose su di essi installate - aeromobili e Cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine ed impianti sperimentali o prototipi, nonché Cose di natura estetica e promozionale

Part. 3):

Macchine operatrici targate purchè non iscritte al P.R.A. come previsto alla C.S. 2

Part. 4):

Macchine distributrici, diverse da quelle indicate alla lett. d) della Partita 1), come previsto alla C.S. 4. Part. 5):

Elettromedicali ad impiego mobile e strumenti di misurazione ottica in genere ad impiego mobile

Eventuali altre Cose non comprese fra quelle sopraindicate, potranno essere assicurate solo previa specifica pattuizione tra le parti.

RISCHI ASSICURABILI:

Tipologia "All Risks"

LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO:

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Per singolo contratto di locazione €. 1.000.000,00 e € 3.000.000,00 per ubicazione

SEZIONE II - DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Massimale unico per evento: € 2.000.000.00

FRANCHIGIE E SCOPERTI:

Come di seguito riportato.





TASSI DI PREMIO LORDI ANNUI:

COSE ASSICURATE	TASSAZIONI <u>COMPRESA</u> GARANZIA FURTO	COSE ASSICURATE	TASSAZIONI <u>ESCLUSA</u> GARANZIA FURTO
Partita 1)	2,50 promille	Partita 1)	2,00 promille
Partita 2)	5,00 promille	Partita 2)	4,00 promille
Partita 3)	10,00 promille	Partita 3)	9,00 promille
Partita 4)	Da richiedere	Partita 4)	Da richiedere
Partita 5)	4,00 promille	Partita 5)	3,00 promille





TABELLA RIEPILOGATIVA MASSIMALI – LIMITI - FRANCHIGIE - SCOPERTI:

Fermi i limiti di Indennizzo innanzi previsti per ogni singola garanzia , in caso di sinistro, il danno verrà indennizzato previa applicazioni delle franchigie e scoperti che seguono:

SEZIONE	I - DANNI ALLE COSE	
DISCHI	SCOPERTI/FRANCHIGIE	
RISCHI	SCOPERTIFICATIONE	
PER QUALSIASI COSA ASSICURATA escluse le attrezzature di cantiere e i carrelli elevatori.	scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00	
FURTO per qualsiasi bene assicurato avvenuto in assenza di adeguati mezzi di chiusura (C.P. 4).	scoperto 20% del danno	
FURTO di strumenti ad implego mobile (C.S. 3).	scoperto 50% del danno	
ATTREZZATURE DI CANTIERE E CARRELLI ELEVATORI (escluso quanto previsto alla Part. 2) della SCHEDA DI POLIZZA.	PER DANNI DA FURTO: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00 PER DANNI DA OGNI ALTRA CAUSA: scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00	
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE E CARRELLI ELEVATORI C.P. 6	PER DANNI DA FURTO: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00 PER DANNI DA OGNI ALTRA CAUSA: scoperto del danno 15%	
ESTENSIONI SPECIFICHE (C.P. 3).	scoperto 15% del danno	
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra ma con attivazione di sistemi di protezione previsti dalle nome CEI (C.P. 5).	scoperto 15% del danno minimo € 150,00	
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra e senza attivazione di sistemi di protezione previsti dalle norme CEI (C.P.5)	scoperto 20% del danno minimo € 200,00	
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 1.000,00	
INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 1.000,00	
TERREMOTO	franchigia 2% del valore del bene con il minimo di € 1.000,00. Massimo risarcimento 60% delle somme assicurate per singola locazione	
Qualora le Cose colpite dal sinistro si trovino nella stessa ubica differenti, detti contratti, per il calcolo della franchigia da applica	zione e presso il medesimo utilizzatore, ma siano oggetto di contratti re, verranno considerati come un'unica cosa.	
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano previa detrazione di una unica franchigia, quella più elevata, o eventualmente previsto. Massimo risarcimento:	p più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo	
€ 1.000.000,00 relativamente ad un unico contratto di locaz € 3.000.000,00 per ubicazione.	ione;	
SEZIONE II - RESPO	NSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
PER QUALSIASI DANNO Fro	anchigia € 500,00	





N. POLIZZA	Ramo	AGENZIA GENERALE
7777.1013746.15 (74/781968457)	LEASING STRUMENTALE	6266 (48053 - 0698)

APPENDICE DI RINUMERAZIONE

ASSICURATO / CONTRAENTE:

BIELLA LEASING S.p.A.			
N. Civico	Via - Piazza - Frazione	C. A. P.	Località
2	VIA ITALIA	13900	BIELLA (BI)

Con la presente appendice si comunica la rinumerazione della polizza 7777.1013746.15.

Al contratto è stato assegnato il nuovo numero di polizza 781968457 che sostituisce il precedente 7777.1013746.15.

La presente appendice è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 21/12/2015 a Milano.

IL CONTRAENTE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it